PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Uno dei principali campi operativi del Geometra è quello delle Costruzioni, nell'ambito della quale lo stesso assume, fra gli altri, il ruolo di progettista e direttore lavori.

E' sufficiente essere regolarmente abilitati ed iscritti all'Albo professionale anche se l'esperienza acquisita negli anni, più che in altri settori, è determinante.

PROGETTAZIONE

Un riferimento originario delle competenze del geometra in ambito delle costruzioni si trova nell'art. 16 del R.D. n. 274, datato 11 febbraio del 1929, che definisce ed elenca l'oggetto e i limiti dell'esercizio professionale di geometra.

L'oggetto e i limiti di competenza dei Geometri sono stati nel tempo aggiornati in rapporto alla evoluzione della legislazione e del progresso culturale e scientifico che ha coinvolto tutti gli ambiti della vita civile.

Tale evoluzione legislativa consente ai geometri di esercitare la professione con molteplici competenze tecniche, tra le quali la progettazione edile civile, rurale e stradale, la direzione dei lavori delle opere stesse, le complesse operazioni topografiche tra le quali la misurazione dei terreni, il tracciamento delle strade, la stima di beni mobili ed immobili e le consulenze tecniche giudiziarie (quasi sempre presupposto tecnico del giudicato).

In materia di costruzioni civili e rurali i geometri hanno piena competenza nella progettazione e direzione lavori di opere con struttura portante in muratura.

Le lettere l) ed m) regolano le "originarie" competenze in materia di edilizia.

In tale ambito, l'oggetto ed i limiti sono individuati con locuzioni quali "modesta costruzione civile", "limitata importanza", ecc. non definite in concreto e suscettibili di discordanti interpretazioni.

Per il progetto di opere edilizie per cui è previsto l'uso del cemento armato, ai sensi di legge, i geometri espletano gli incarichi in collaborazione con i tecnici laureati.

L'interpretazione delle norme regolamentare, in ogni caso, deve essere coordinata con la legge 2 marzo 1949 n. 144, recante l'approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.

Tale Legge (abrogata solo per la parte del calcolo degli onorari) indica le prestazioni professionali per cui il Geometra ha diritto a compenso.

L'art. 57, della citata Legge, "Classifica delle Costruzioni" stabilisce e specifica le tipologie di prestazione per le quali il geometra ha diritto a compenso e, alla lettera b), indica "la progettazione e direzione lavori di "case d'abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici, magazzini, capannoni, rimesse in più locali".

Ad eccezione di isolate fattispecie, nella routine quotidiana non si manifestano circostanze che danno luogo a conflitti di competenza tra le categorie professionali coinvolte nel settore.

Le successive norme di riferimento sono costituite dalla legge n. 1086 del 5 novembre 1971, sulla disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, nonché, successivamente dalla legge n. 64 del 2 febbraio 1974 che si occupa delle costruzioni ricadenti in zona sismica.

Con l'entrata in vigore della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private dovevano essere realizzate in osservanza delle norme tecniche.

Tali Leggi annoverano i Geometri tra le categorie professionali competenti alla redazione dei progetti.

L'attuazione della normativa ha determinato che la procedura per la realizzazione delle costruzioni si scindesse in due ambiti del tutto diversi per il rilascio di altrettanti autonomi e separati provvedimenti di assenso: la licenza edilizia (art. 31, Legge 17 agosto 1942, n. 1150) e l'autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile.

Il primo ambito riguarda la progettazione architettonica delle modeste costruzioni civili o di fabbricati ad uso rurale, finalizzata ad ottenere dal Comune un titolo abilitativo di carattere amministrativo (licenza edilizia ora permesso di costruire) che ha come presupposto la sola verifica del rispetto di tutti i parametri di utilizzazione del suolo nel dimensionamento di nuove opere (quindi nulla a che fare con la stabilità del fabbricato o la sicurezza delle persone - che riguardano la parte strutturale), e che può essere depositata al Comune autonomamente dal geometra.

Il secondo ambito riguarda la parte strutturale (che può prevedere anche l'uso del c.a.) e richiede, ex art. 65, D.P.R. n. 380/2001, la denuncia dei lavori al Genio Civile con il deposito dei calcoli strutturali (unitamente al progetto architettonico). Ciò avveniva normalmente dopo l'approvazione da parte del Comune, al fine di evitare gli aggravi finanziari e procedurali derivanti dalla non approvazione del progetto o dalla necessità di modifiche o varianti al progetto stesso prima del rilascio della Licenza Edilizia o del Permesso di Costruire.
Gli adempimenti di cui alla parte strutturale possono essere svolti in collaborazione fra il geometra ed il tecnico in grado di eseguire i calcoli, nel senso che quest'ultimo deve risultare, in quella sede, diretto affidatario (dal committente) dell'incarico di calcolo della parte strutturale in c.a. di sua competenza, con separato incarico, separate competenze e separate responsabilità.
La progettazione edilizia consiste nell'ideazione e pianificazione di edifici e strutture, coinvolgendo disegni, modelli e calcoli per garantire funzionalità, estetica e sicurezza. La direzione lavori, invece, si occupa di coordinare e controllare l'esecuzione dei lavori in cantiere, assicurando che il progetto venga realizzato secondo le specifiche tecniche, normative e tempistiche prefissate. In poche parole, la progettazione è il "cosa" e il "come", mentre la direzione lavori è il "fare" e "controllare".
La possibilità dell'intervento di più professionisti è espressamente prevista dalla L. n. 144/1949 che disciplina, all'art. 11 "Incarichi collegiali", la collaborazione professionale tra gli architetti o ingegneri ed i geometri – all'interno della quale il geometra rediga il progetto architettonico - e non prevede alcun limite.
A maggior sostegno di tale possibilità di collaborazione tra più professionisti (ciascuno dei quali interviene con separata competenza e responsabilità) legittimata dalla legge, interviene la consolidata procedura edilizia stabilita dal T.U. n. 380/2001, che prevede il ricorso alla Richiesta di Permesso Edilizio o SCIA unificata a livello nazionale.
Tale procedura, infatti, è stata definita in relazione all' "Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di "*moduli unificati e semplificati*" per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia>> (S.O. n. 56 del 14/07/2014, alla G.U. n. 161), con il quale sono stati approvati i "moduli unificati e semplificati" che pongono per la prima volta l'onere per il richiedente di individuare e di dichiarare nel corso della procedura (meglio se fin dall'inizio) esattamente e distintamente le quattro diverse figure dei tecnici che possono essere coinvolti nell'iter edilizio relativo alla richiesta di permesso di costruire o di SCIA ed, in particolare, il progettista e il direttore dei lavori delle opere architettoniche ed il progettista e il direttore dei lavori delle opere strutturali. Tale disciplina risulta confermata anche dal successivo Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. … OMISSIS … (S.O. n. 26 del 05/06/17, alla G.U. n. 128), nel quale sono espressamente individuate le medesime figure professionali.
Più recentemente è stato definito anche il modulo unificato per la presentazione delle pratiche di cui al D.L. 69/2024, convertito con legge 105/2024 (Decreto Salvacasa).
La Direttiva 92/57/CEE definisce il direttore dei lavori come la persona incaricata del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente.
DIREZIONE LAVORI
La direzione lavori architettonica si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che non richiede né la presenza continua e giornaliera in cantiere, né il compimento di operazioni elementari marginali, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e la verifica (da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi) se siano state osservate le regole dell'arte, rispettate le forme e dimensioni e la corrispondenza del materiale impiegato. Quindi nulla a che fare con la complessità dei calcoli e la stabilità della costruzione, che sono di separata competenza e responsabilità del tecnico progettista strutturale. Infatti, nel caso che, nel corso dei lavori, dovessero verificarsi situazioni che comportino una modifica o l'impedimento di realizzare le opere come previste dal progetto strutturale, il direttore dei lavori (che può essere una figura diversa dal calcolatore) ha l'obbligo di informare lo strutturista al quale spetta ogni decisione in merito e la predisposizione delle varianti, anche se il direttore dei lavori è un tecnico laureato.

INCARICO PROFESSIONALE

Per quanto riguarda gli adempimenti per l'assunzione dell'incarico, si tenga conto dell'art. 9, "Disposizioni sulle professioni regolamentate" della legge 24 marzo 2012, n. 27 che le modalità di determinazione dei compensi e delle obbligazioni a carico del professionista.

Il comma 4. prevede che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.